

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) COMPAGNIA TEATRALE BORGONUOVO

TITOLO PRIMO DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

Ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Associazione "Compagnia Teatrale Borgonuovo" provvede alla modifica dello Statuto secondo la normativa richiesta.

La stessa, a fronte delle suddette modifiche, risulta quindi Ente del Terzo Settore denominato "Compagnia Teatrale Borgonuovo – APS" (di seguito detto "Associazione").

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'**art 5 del CTS**, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Rivoli (TO).

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare, svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del **comma 1 dell'art 5 del CTS**:

- Lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Organo Amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie o strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'**art 6 del CTS**, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo **art. 6 del CTS**. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- I fondatori;
- Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal **comma 3 dell'art 35 CTS**, che condividendo in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta portando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà

riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberatoria di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno eguali diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali. Il diritto di voto dei soci minori di età è limitato all'elettorato attivo (non possono, quindi, essere eletti a cariche sociali).

Art 6 – Diritti ed obblighi dei Soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- Partecipare alle Assemblee;
- Votare direttamente o per delega delle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati;
- Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi **dell'art 29 del CTS**.

I soci sono obbligati a:

- Rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- Versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il **disposto dell'art 36 del D.Lgs 117/2017**.

La qualità di socio si perde per:

- Dimissioni volontarie;
- Mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- Mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- Indegnità deliberata dall'Organo Amministrativo, sentita l'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art 24 del Codice Civile.

Art 7 – Volontari, dipendenti e collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto **dell'art 17 del CTS**. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni **dell'art 18 del CTS**.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui **all'art 36 del CTS**, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- L'Organo Amministrativo (o Consiglio Direttivo)
- Il Vice Presidente
- Il Segretario/Tesoriere

Art 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa).

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- Quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- Quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentanti e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'assemblea in seduta ordinaria:

- Determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- Approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati, su richiesta del Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa, su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- Approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- Ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- Si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla Sua attenzione (tra cui i regolamenti interni);
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla Sua competenza.

L'assemblea in seduta straordinaria:

- Delibera le modifiche dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art 28 seguente;
- Nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art 11 – Rappresentanza dei Soci in Assemblea

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di tre (3) altri associati.

Art 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa.

Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art 13 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scegli tra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre (3) a cinque (5). Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno metà dei componenti.

Esso predispone il rendiconto annuale per cassa secondo quanto previsto **dall'art 13 del CTS**.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto (8) giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le Sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e degli eventuali volontari/collaboratori;
- Cura la corrispondenza;
- È responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni;
- Predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- Provvede alla tenuta dei registri di contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo;

In difetto di Segretario o in caso di impossibilità dello stesso ad adempiere a tale funzioni, le stesse saranno in capo al Presidente e al Vice Presidente.

Art 16 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di cinque (5) anni e possono essere riconfermate.

TITOLO QUARTO RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- Contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc..);
- Contributi dei privati;
- Contributi di enti, pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse all'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art 19 – Beni immobili, mobili ed altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art 20 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art 21 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione o spedito agli Associati quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea, il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario.

Art 22 – Destinazione degli utili, delle riserve e dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e di capitale durante la vita dell'Associazione.

Art 23 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art 24 – Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art 25 – Regolamento interno

L'assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, ai fini di pubblica utilità.

Art 27 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della Sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPT02 UT RIVOLI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 269
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 03/04/2024 REGISTRATO IL 10/05/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000269

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: ZPPSLV90S53H355F ZAPPITELLI SILVIA
ID. TELEMATICO: TTD24L000269000OF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95627970015

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT. 82894/2024.